



Decreto n. 478 del 25/08/2023

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di *Popillia japonica* Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell'eradicazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree nel territorio dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, lettera g) del d.lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 che individua le misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 come Servizio fitosanitario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 31 luglio 2023 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

PRESO ATTO degli esiti delle attività di indagine annuali, nell'ambito del programma nazionale di indagini, effettuate nel corso del 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che hanno confermato la presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in una porzione del territorio della Regione (notifica Europhyt No. 2260);

PRESO ATTO dell'esito delle indagini per la definizione delle aree delimitate svolte a seguito del ritrovamento dell'organismo nocivo in questione;

CONSIDERATO il possibile impatto della diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman sul settore agrario, vivaistico, naturale, del verde urbano e forestale della regione;

CONSIDERATI la ridotta estensione della zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* Newman sul territorio regionale, il basso livello di infestazione e la particolare distribuzione delle piante ospiti nel sito in questione emersi dalle indagini per la definizione delle aree delimitate;

RITENUTO di procedere con l'eradicazione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in base quanto previsto dall' art. 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 e dall'art. 31 comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021;

RITENUTO di applicare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

1. Che l'area delimitata, ai fini dell'eradicazione di *Popillia japonica* Newman, è costituita da:
 - a) una **zona infestata**, che comprende la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell'organismo circondata da un'ulteriore zona come rappresentato nella cartografia allegata al presente provvedimento (ricadente completamente nel comune di Lignano Sabbiadoro per una superficie di 2,97 km²);
 - b) una **zona cuscinetto** oltre i confini della zona infestata come rappresentato nella cartografia allegata al presente provvedimento (ricadente nei comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare per una superficie complessiva di 21,70 km²).

2. All'interno delle aree delimitate si applicano le misure previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 per l'eradicazione di *Popillia japonica* Newman.
3. Con l'approvazione del Piano d'azione previsto dall'art. 31 del d.lgs. 19/2021 saranno stabilite nel dettaglio le modalità di attuazione delle misure nella zona infestata e nella zona cuscinetto.
4. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e di esso sarà data evidenza sul sito web istituzionale dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it/> dove potranno essere reperiti anche i documenti in formato elettronico con la cartografia di dettaglio.
6. Il presente decreto sarà inviato al Servizio fitosanitario centrale al fine di sottoporlo all'esame del Comitato Fitosanitario Nazionale per l'espressione di eventuali pareri di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 gg dalla data di pubblicazione dello stesso.

/ib

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello

ALLEGATO

Cartografia di definizione delle aree delimitate per *Popillia japonica* Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

